



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Provincia di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it

e p.c.

Rif Mittente: nota prot. 16350 del 6 settembre 2022

Al Capo Ufficio Legislativo
ufficiollegislativo@pec.minambiente.it

Al Capo Dipartimento
Ing. Laura D'Aprile
diss@mase.gov.it

Alla Direzione Generale USSA
USSA-UDG@mase.gov.it

Alla Direzione Generale ECB
sede

OGGETTO: riscontro all'interpello ambientale, ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine alla possibilità di prescrivere nell'ambito delle AIA indagini di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06

Con nota che si riscontra codesta Provincia ha proposto alle direzioni generali USSRI (ora USSA e ECB) e VA di questo Ministero un interpello ambientale ai sensi dell'articolo 3 septies del D.Lgs. 152/06 in ordine alla possibilità di prescrivere nell'ambito delle autorizzazioni integrate ambientali indagini disciplinate dalla normativa in materia di bonifiche.

A riguardo le direzioni generali, hanno rappresentato i rispettivi punti di vista sulla questione con nota della DG VA prot MASE/98207 del 15 giugno 2023 e nota della DG USSRI prot MASE/170033 del 23 ottobre 2023, entrambe inoltrate per conoscenza anche a codesta Provincia e a codesto Ufficio Legislativo.

A riguardo, anche alla luce del confronto sul tema condotto in sede di Coordinamento di cui all'articolo 29.quinquies, del D.lgs. 152/06 (Coordinamento IPPC), ferme restando le considerazioni svolte dalla DG USSRI, come già detto illustrate con nota del 23 ottobre 2023 che si allega per pronto riscontro, si riportano di seguito le considerazioni conclusive della scrivente direzione generale al fine di dare compiuto riscontro al citato interpello.

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-septies del D.Lgs n. 152 del 2006, n.152, la Provincia di Chieti ha richiesto un indirizzo sulla possibilità per l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di prescrivere indagini di qualità ambientali

ID Utente: 4066

ID Documento: VA_02-Sez_01-4066_2024-0004

Data stesura: 07/06/2024

✓ Resp.Set: Milillo A.D.
Ufficio: VA_02-Sez_01
Data: 04/10/2024

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: VA_02
Data: 04/10/2024

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma - e-mail: va-udg@mite.gov.it

e-mail PEC: va@PEC.mite.gov.it

di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (Piano di caratterizzazione, Analisi di rischio, Modello concettuale, ...) finalizzate alla sola verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) in presenza di un superamento delle CSC storico o il cui responsabile non è stato (ancora) individuato.

Il quesito riveste carattere generale poiché si tratta di una casistica potenzialmente molto diffusa per la quale una trattazione uniforme risulta opportuna.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La norma nazionale in materia di AIA, alla luce delle modifiche introdotte con la direttiva 2010/75/UE, ha esplicitamente introdotto nei confronti dei gestori di impianti industriali alcuni obblighi connessi alla caratterizzazione di suolo ed acque sotterranee.

Nel dettaglio l'articolo 29.sexies, commi 9-quinquies e seguenti, del D.Lgs. 152/06, fatti salvi i distinti obblighi connessi alla disciplina della bonifica di cui al Titolo V della Parte Quarta, introduce l'obbligo di caratterizzare lo stato iniziale di contaminazione del sito (relazione di riferimento) ove sia prevedibile una sua ulteriore contaminazione determinata dall'esercizio dell'installazione, finalizzando l'operazione al ripristino ambientale a cessazione delle attività. Il ripristino è richiesto in relazione all'inquinamento causato dall'esercizio autorizzato con l'AIA, nonché al pregresso inquinamento causato dalla installazione, ma solo ove esso sia necessario per evitare un rischio significativo connesso a usi futuri.

Oltre a tali obblighi (connessi come detto al ripristino) resta comunque in capo al gestore l'impegno a effettuare periodici controlli di suolo ed acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 29.sexies, comma 6.bis, del D.Lgs. 152/06. In questo caso, però, la norma non specifica espressamente la finalità di tali controlli.

Va osservato che tali obblighi sono ben distinti da quelli recati dalla normativa in materia di bonifica, che difatti viene fatta salva dalle disposizioni AIA, in particolare, dall'articolo 29.sexies, comma 7, secondo periodo, secondo cui "L'autorizzazione può, fra l'altro, *ferme restando le diverse competenze in materia di* autorizzazione alla demolizione e alla *bonifica dei suoli*, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa" e dall'articolo 29.sexies, comma 9-quinquies (relativo alla relazione di riferimento) secondo cui "*Fatto salvo quanto disposto dalla parte terza e al Titolo V della parte Quarta del presente decreto*, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore...".

Infine si rammenta che ai sensi dell'articolo 29.quater, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i procedimenti di AIA prevedono una conferenza di servizi decisoria, cui partecipano (in caso di impianti di competenza regionale) tutte le amministrazioni competenti in materia ambientale, il Sindaco (in qualità di ufficiale di governo in materia sanitaria) e le autorità competenti al rilascio di ulteriori atti di assenso richiesti contestualmente all'AIA, oltre che ARPA e il gestore. Nel caso di prima autorizzazione ad installazioni di gestione dei rifiuti, inoltre, partecipano tutte le amministrazioni chiamate ad esprimersi nei procedimenti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/06, sostituendo in tal caso l'AIA anche tutti gli atti di assenso di competenza degli enti territoriali.

CONSIDERAZIONI

Le attività delineate dalla Provincia di Chieti esplicitamente non si riferiscono a contaminazioni (né in atto, né pregresse) potenzialmente connesse all'esercizio delle attività autorizzate in AIA, e

pertanto non possono ritenersi rilevanti ai fini del ripristino disciplinato dall'articolo 29.sexties, commi 9.quinquies e seguenti, del D.lgs. 152/06.

Pare, inoltre, poco ragionevole ricondurle alle attività di controllo su suolo ed acque sotterranee che devono essere effettuate con una frequenza minima rispettivamente di dieci e cinque anni ai sensi dell'articolo 29.sexties, comma 6.bis, del D.Lgs. 152/06; a riguardo, difatti, va considerato che le attività delineate dalla Provincia paiono andare ben oltre i requisiti minimi di tali indagini indicati dalla norma.

In tale quadro, pertanto, la richiesta di effettuare indagini volte ad identificare le CSR non pare generalmente coerente con le finalità proprie dell'AIA e dunque pare incongruo che essa sia parte della proposta di decisione da presentare in sede di Conferenza di Servizi .

Va rammentato, difatti, che la disciplina distingue chiaramente i procedimenti di AIA e quelli in materia di bonifica, individuando oggetti, finalità e autorità competenti differenti.

Non a caso le disposizioni in tema di AIA fanno salva l'applicazione delle disposizioni in materia di bonifica, in presenza dei relativi presupposti

In linea generale, pertanto, non pare legittimo attrarre nell'ambito dell'AIA procedure tipiche della normativa sulla bonifica dei siti contaminati, pena l'illegittimità della prescrizione per eccesso di potere e sviamento.

Del resto, non si ha notizia che ciò sia mai avvenuto e riconoscere a livello generale tale possibilità determinerebbe l'indiscriminata diffusione di richieste in tal senso, azione che graverebbe incolpevolmente molte installazioni soggette ad AIA in Italia di oneri non richiesti ad analoghe installazioni operanti in altri paesi UE, con conseguente distorsione del mercato.

Piuttosto, negli schemi di decisione finale AIA di installazioni localizzate in siti oggetto di bonifica, appare utile richiamare le prescrizioni di carattere generale finalizzate a garantire e prevenire la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Ciò chiarito con riferimento alle specifiche competenze del procedimento di AIA, dettagliate nel Titolo III.bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, pare opportuno rammentare che, poichè il procedimento prevede una Conferenza di Servizi in cui sono chiamati ad esprimersi anche altri soggetti, in alcuni casi anche con riferimento a ulteriori competenze, non può escludersi che in casi specifici tali soggetti condizionino il proprio parere positivo alla introduzione di prescrizioni aggiuntive non propriamente attinenti all'applicazione del citato Titolo III-bis.

In tali casi spetta all'autorità procedente valutare se tali richieste possono essere giudicate pertinenti e motivate. Ove lo siano, la Conferenza di servizi, e conseguentemente l'autorizzazione, potrebbe disporre almeno in linea teorica prescrizioni che nei fatti corrispondono a quelle delineate nell'interpello, anche se disposte con altre finalità.

RISPOSTA ALL'INTERPELLO

Alla luce di quanto esposto è possibile formulare la seguente risposta ai quesiti posti con l'interpello in oggetto.

Quesito 1 – *Può l'Autorità Competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) prescrivere le indagini di qualità ambientali di cui al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 (Piano di Caratterizzazione, Analisi di rischio, Modello Concettuale, etc.), quali misure di prevenzione e finalizzate alla sola verifica del rispetto delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), nei provvedimenti di AIA in presenza di un superamento di CSC e nelle more della definizione dell'istruttoria volta all'individuazione del responsabile della*

potenziale contaminazione o in assenza della predetta individuazione al termine dell'istruttoria attivata dalla Provincia?

Le indagini cui si fa riferimento non paiono potersi generalmente connotare come misure di prevenzione specificamente richieste dalla disciplina di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, o dalle autorizzazioni sostituite dall'AIA. La prescrizione di tali indagini, pertanto, generalmente non può essere proposta dall'autorità competente in materia AIA.

Pare piuttosto opportuno che l'AIA rammenti che in proposito restano fermi gli obblighi recati dalla normativa in materia di bonifiche.

Ciò ferme restando le prerogative proprie della Conferenza di servizi decisoria, nell'ambito della quale non può escludersi che altre amministrazioni partecipanti possano chiedere l'introduzione di simili prescrizioni per motivazioni giudicate pertinenti e ben argomentate, anche se non attinenti all'applicazione del citato Titolo III-bis.

Quesito 2 - *Può l'Autorità Competente in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) prescrivere le indagini di qualità ambientali di cui al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 (Piano di Caratterizzazione, Analisi di rischio, Modello Concettuale, etc.), nel Provvedimento di AIA, finalizzate alla sola verifica del rispetto delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), ai sensi di quanto disposto dal comma 11 dell'art. 242 del D.Lgs. 152, in presenza di una comunicazione di superamento di CSC definita storica dal soggetto che ha effettuato la medesima comunicazione sulla base della modulistica predisposta?*

Anche in questo caso le indagini cui si fa riferimento non paiono potersi generalmente connotare come misure specificamente richieste dalla disciplina di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, o dalle autorizzazioni sostituite dall'AIA. La prescrizione di tali indagini, pertanto, generalmente non può essere proposta dall'autorità competente in materia AIA.

Pare piuttosto opportuno che l'AIA rammenti che in proposito restano fermi gli obblighi recati dalla normativa in materia di bonifiche.

Ciò ferme restando le prerogative proprie della Conferenza di servizi decisoria, nell'ambito della quale non può escludersi che altre amministrazioni partecipanti possano chiedere l'introduzione di simili prescrizioni per motivazioni giudicate pertinenti e ben argomentate, anche se non attinenti all'applicazione del citato Titolo III-bis.

Il Direttore Generale

arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Direzione Generale VA
VA-UDG@mase.gov.it

e p.c.

Al Capo Dipartimento
Ing. Laura D'Aprile
diss@mase.gov.it

Al Capo Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

Alla Provincia di Chieti
Settore 2 – Ambiente
protocollo@pec.provincia.chieti.it

OGGETTO: RISCONTRO A NOTA PROT. N. 98207 DEL 15.6.2023, RELATIVA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER DEFINIRE IL RISCONTRO ALL'INTERPELLO AMBIENTALE PRESENTATO DALLA PROVINCIA DI CHIETI, IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ DI PRESCRIVERE NELL'AMBITO DELLE AIA INDAGINI DI CUI AL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/06.

In riferimento all'interpello indicato in oggetto, si precisa quanto segue.

Come rilevato da codesta Direzione Generale, nella nota acquisita con prot. n. 98207 del 15.6.2023, la Provincia di Chieti chiede se nell'ambito dell'AIA l'autorità competente possa prescrivere al gestore, come misure di prevenzione, indagini ambientali, previste dal Titolo V della parte IV del D.lgs. n. 152/06 (caratterizzazione, analisi di rischio, modello concettuale etc.) volte a verificare il solo rispetto delle CSR, in presenza di un superamento delle CSC, nelle more dell'individuazione del responsabile della contaminazione da parte della Provincia o comunque in presenza di un superamento delle CSC definito storico dal soggetto che ha effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 245, comma 2, D.lgs. n. 152/06.

Al fine di dare riscontro all'interpello della Provincia di Chieti, nella nota in oggetto di codesta Direzione Generale, viene riportata una sintetica premessa in merito alle disposizioni in materia di AIA che prevedono alcuni obblighi in capo ai gestori, relativi alla caratterizzazione dello stato iniziale di suolo e acque sotterranee (v. l'art. 29 *sexies*, comma 9 *quinquies*, D.lgs. n. 152/06,

ID Utente: 524
ID Documento: USSRI_07-524_2023-0062
Data stesura: 23/10/2023

✓ Resp. Div.: Distaso L.
Ufficio: USSRI_07
Data: 23/10/2023

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

relativo alla relazione di riferimento), nonché riferiti all'effettuazione di periodici controlli di suolo e acque sotterranee (art. 29 *sexies*, comma 6 bis, D.lgs. 152/06). Al riguardo, codesta Direzione Generale ha rilevato che *“le attività delineate dalla Provincia di Chieti esplicitamente non si riferiscono a contaminazioni (né in atto, né pregresse) potenzialmente connesse all'esercizio delle attività autorizzate in AIA, e pertanto non possono ritenersi rilevanti ai fini del ripristino disciplinato dall'articolo 29 sexies, commi 9 quinquies e seguenti, del D.lgs. 152/06”* né possono essere ricondotte alle attività di controllo su suolo e acque sotterranee che devono essere svolte con frequenza minima di dieci e cinque anni in base all'art. 29 *sexies*, comma 6 bis, D.lgs. n. 152/06.

Nelle conclusioni della nota, al fine di dare riscontro ai quesiti posti, codesta Direzione Generale ha condivisibilmente rilevato che *“la richiesta di effettuare indagini volte ad identificare le CSR non pare generalmente coerente con le finalità proprie dell'AIA e dunque si dubita che l'autorità competente AIA possa inserire una tale richiesta nella proposta di decisione da presentare in sede di Conferenza di Servizi”*, circostanza che, peraltro, alla stessa DG VA non risulta essere mai avvenuta.

Codesta Direzione Generale ha ritenuto che in casi specifici l'AIA possa prevedere prescrizioni quali le indagini in questione, nei casi in cui nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 29 *quater*, comma 5, D.lgs. n. 152/06, le amministrazioni competenti in materia ambientale o il Sindaco *“condizionino il proprio parere positivo alla introduzione di prescrizioni aggiuntive non proprie dell'AIA... A fronte di una simile richiesta, ben motivata con riferimento al caso specifico, la Conferenza di servizi, e conseguentemente l'autorizzazione (AIA o AUA che sia), potrebbe pertanto riportare prescrizioni del genere”*.

In merito a tale ultima posizione, per quanto di competenza in materia di bonifica dei siti contaminati, si rimettono le seguenti osservazioni.

Come noto, i procedimenti di AIA e di bonifica sono disciplinati dal D.lgs. n. 152/06 (rispettivamente, parte II, titolo III bis e parte IV, titolo V) come distinti, in quanto aventi oggetti diversi e diverse finalità. Peraltro, il D.lgs. n. 152/06 individua differenti autorità competenti per l'espletamento di tali procedimenti.

La circostanza che si tratta di procedimenti distinti viene confermata da alcune disposizioni in tema di AIA che fanno salva l'applicazione delle disposizioni in materia di bonifica, in presenza dei relativi presupposti, ai sensi della parte IV, titolo V, D.lgs. n. 152/06. Si tratta, in particolare, dell'art. 29 *sexies*, comma 7, secondo periodo, secondo cui *“L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa”* e dell'art. 29 *sexies*, comma 9 – *quinquies* (relativo alla relazione di riferimento), secondo cui *“Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza e al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:...”*.

In via generale, pertanto, non pare legittimo attrarre nell'ambito dell'AIA procedure tipiche della normativa sulla bonifica dei siti contaminati, pena l'illegittimità della prescrizione per eccesso di potere e sviamento.

Fermo restando quanto sopra, la scrivente evidenzia che negli schemi di decisioni finali AIA di installazioni localizzate in siti oggetto di bonifica, risulta utile richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale finalizzate a garantire e prevenire la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee:

- Resta fermo che il Gestore è tenuto a rispettare gli obblighi di legge correlati alla localizzazione dell'installazione nel sito oggetto di bonifica;
- Resta fermo che il Gestore è tenuto a rispettare gli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione previsti dall'art. 245 del D.lgs. 152/2006;
- Resta fermo che il Gestore è tenuto a garantire l'efficacia delle misure di messa in sicurezza del sito in corso (MISE, MIPRE, MISO, MISP), nonché quelle prescritte o autorizzate dall'autorità competente in materia di bonifica;
- Per la realizzazione di eventuali interventi ed opere restano fermi gli obblighi previsti dalla disciplina sulle bonifiche (art. 242 ter, D.lgs. 152/2006; art. 25, D.P.R. 120/2017).

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)